

Pr. 8°- Imporva ora richiamare, per l'attinenza colla causa, alcune disposizioni dello Statuto e Regolamento anzidetti.

Per l'art. 1° dello Statuto il Consorzio del Fiume Olona è costituito da tutti gli Utenti (a scopo di forza motrice e di irrigazione) le proprietà e i diritti dei quali sono iscritti al loro nome nei Registri Catastali del Fiume.

Per l'art. 2° lo scopo del Consorzio è di provvedere alla conservazione, difesa ed incremento del Fiume e delle sue ragioni nonché di regolare l'uso e il godimento delle sue acque per l'irrigazione e la forza motrice.

A tale scopo si prevale:

a) dei frutti del suo patrimonio; b) del contributo degli Utenti e dei corrispettivi delle diverse concessioni; -c) delle ammende riscosse ecc.

Per gli art. 4, 8, 14, 20 e 29 il Consorzio provvede alla sua gestione mediante; - a) un'Assemblea generale di 60 Utenti eletti dall'intera Utenza; - b) un Consiglio d'Amministrazione di 9 Membri nominati dall'Assemblea generale; -c) un Ufficio composto di tre Ingegneri, d'un Cancelliere Notaio, d'un Contabile Cassiere, di uno scrivano, e di cinque Custodi giurati, aventi carattere di guardia campestre.

Per l'art. 33; la riscossione dei contributi ordinari e straordinari è effettuata nelle forme e coi privilegi fiscali.

- Dispone poi lo Statuto (art. 6 cap.) che le controversie tra gli Utenti e il Consorzio saranno decise col mezzo di arbitri, le cui deci-

sioni potranno essere rese immediatamente esecutorie, nonostante l'appello ai Tribunali ordinari.

Il Regolamento Generale, come sopra approvato dall'Assemblea generale del febbraio 1861, disciplina minutamente in 142 articoli la complessa materia dei diritti e doveri dei singoli Utenti nei rapporti del Consorzio ed i poteri dell'Amministrazione.

Tra altro: fatto stretto obbligo ad ogni Utente di attenersi alle disposizioni del Regolamento e di farlo osservare dai suoi dipendenti

(art. 21) è fatta facoltà alla Amministrazione d'applicare e ripetere dei Contravventori del Regolamento stesso Le ammende in esso contemplate senza che si possa agire giudizialmente contro di essa (art. 21)

L'art. 29 enuncia varie opere di difesa delle sponde del Fiume, d'espurgo di rogge, di riparazioni agli edifici di presa d'acqua e degli scaricatori, di apposizioni di chiavi alle porte delle bocche d'irrigazione ecc. che il Consiglio di Amministrazione può a tutela degli interessi del Consorzio obbligare gli Utenti ad eseguire in perentorio termine, colla facoltà (art. 30) di eseguirle d'ufficio a tutte spese degli Utenti, da ripetersi dai medesimi col privilegi fiscali.-

Circa i contributi ordinari e la loro esazione il Regolamento stabilisce; All'art. 105;- Per sopperire alle spese annuali di espurgo e di "ordinaria manutenzione del Fiume e ad ogni altra d'Amministrazione gli Utenti, a norma dell'art. 5 dello Statuto Consorziale, contribuiranno nelle proporzioni attualmente in corso, nei diversi tronchi del

Fiume, sia per terreni irrigati, che per la forza motrice utilizzata, di conformità al Catasto d'Olona e ad un'apposita Tariffa da approvarsi ogni anno dall'Assemblea dei Delegati.

All'art. III.- Di conformità all'art. 53 dello Statuto Consorziale, la riscossione dei contributi diversi verrà fatta a mezzo d'Esattori scelti dal Consiglio d'Amministrazione.

All'art. 112.- L'Amministrazione mediante Circolare indicherà ogni anno a ciascuna Utente la sua quota d'Imposta ordinaria e questa verrà pagata in due rate semestrali dietro semplice presentazione della rispettiva bolletta da parte dell'Esattore.

All'art. 117.- Contro i morosi al pagamento delle imposte ordinarie si procederà a termini dell'art. 33 dello Statuto Consorziale.

Prg. 3°.- Quanto suesposto nei prg. 7° e 8° dimostra anzitutto l'importanza dal Legislatore attribuita ai Consorzi d'acqua per la funzione di vero interesse pubblico ch'essi compiono a vantaggio dell'agricoltura e dell'industria, tanto da averli ripetutamente fatto oggetto di speciali disposizioni regolatrici e protettive, dirette a conformarli ad un efficace organizzazione d'ente giuridico assimilabile ad una pubblica amministrazione, e ad assicurar loro i mezzi necessari ad una regolare esistenza.

E dimostra altresì:

da un lato, la peculiare e spicua importanza che, sia per la remota antichità delle sue origini, sia per la somma delle cure richieste dal-

la conservazione, difesa ed incremento d'un Fiume attraversante nel suo lungo percorso ricche plaghe agricole ed industriali, e interessante centinaia e centinaia d'Utenti sia per la complessità delle discipline che lo reggono, frutto di secolari esperienze, riveste il Consorzio degli Utenti dell'Olonà;

e dall'altro il pieno valore di legge e di rigorosa obbligatorietà che per ogni Utente dell'Olonà devono avere lo Statuto organico ed il Regolamento generale deliberati dai legittimi organi del Consorzio, nei quali atti hanno trovato applicazione, cogli opportuni adattamenti voluti dalla specialità del caso, tutte le norme del Codice Civile in materia di Consorzi, di comunione di società civili e le ulteriori disposizioni legislative circa i consorzi medesimi.

È dunque nello Statuto e Regolamento anzidetti che in ogni vertenza tra Consorzio e Utenti dev'essere, dopo l'accertamento dei fatti controversi, attingere in principalità i criteri e le direttive per la decisione.

Pr. 10° - La vertenza ora sottoposta agli Arbitri, come risulta dalla sommaria narrativa al Paragrafo 1° è sorta da ciò che i Sigg. Molina e loro Ditta (trasformatasi più tardi in anonima) Utenti delle acque dell'Olonà per scopi di irrigazione dei loro fondi e di forza motrice della loro Cartiera, dopo ripetute proteste al Consorzio, cominciate col 19 luglio 1916, nelle quali lamentavasi l'inquinamento delle acque del fiume per gli scarichi fatti nel medesimo dalle Concerie a monte

di rifiuti a materie luride, puzzolenti e corrosive, tali asserivasi, da rendere le acque inutilizzabili e nocive agli usi agricoli e industriali, per le ostruzioni ed i guasti ai canali e alle turbine, per il fetore da esse emanante, per il pregiudizio ai prati e foraggi e per il pericolo del carbonchino, ritenendo che il Consorzio non avesse provveduto o non volesse efficacemente provvedere ad impedire i lamentati gravi inconvenienti, sin dalla metà del 1917; ed in seguito, si erano creduti in diritto di rifiutare, come da allora fino al presente rifiutarono, il pagamento degli annuali contributi loro incumbenti.-

Di fatto, come emerge dalle deduzioni e produzioni in causa e specialmente dai dimessi Rapporti morali del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio per gli anni 1919 e 1920, nessun altro fra i numerosissimi Utenti dell'Olena ebbe fin qui ad opporsi al versamento dei contributi, all'infuori dei Sigg. Molina e Società Cartiera, i quali, pur avendo prodotto uno scritto originale di protesta l'ottobre 1919 a firma di un numero rilevantissimo d'Utenti lamentanti l'inquinamento delle acque del Fiume e minaccianti la sospensione dei canoni d'utenza, soggiunsero però che tale protesta non fu inoltrata al Consorzio e non ebbe ancora seguito per interposizione e consiglio da parte d'essi Molina.-

Ciò stante, per quanto la natura degli inconvenienti d'inquinamento di cui trattasi sia tale, troppo presumibilmente, da interessare non

solo questi ultimi, ma altri Utenti a valle degli opifici di conceria che ne sarebbero la causa, di fronte specialmente al mandato conferito ai sottoscritti col Compromesso 22 dicembre 1920, l'ambito dell'istruttoria, della cognizione e della decisione degli Arbitri deve necessariamente circoscriversi a ciò che riguarda i Sigg. Molina e la Società Cartiera nei loro rapporti col Consorzio.

Prg. 11° - I quesiti hinc inde proposti ai sottoscritti dai compromittenti sostanzialmente si riassumono in queste tesi:

- A) Se il Consorzio abbia l'obbligo giuridico di somministrare agli Utenti le acque dell'Olona in condizioni d'uso rispondenti agli scopi industriali, agricoli e domestici, per i quali la concessione delle acque è data e per i quali si pagano i canoni annuali;
- B) Se gli Utenti Molina e Società Valle Olona siano tenuti al pagamento alle singole scadenze dei canoni consorziali, indipendentemente da ogni eccezione sollevata in ordine al godimento delle rispettive concessioni e al fatto d'avere o meno il Consorzio efficacemente provveduto ad impedire gli inconvenienti e danni lamentati per l'inquinamento delle acque del Fiume causato da altri Utenti e da terzi, e se conseguentemente debbano i Molina e Società anzidetta essere condannati al pagamento di detti canoni maturati e maturandi e relativi interessi dalle scadenze rateali;
- C) Se il Consorzio sia giuridicamente tenuto, nell'interesse degli Utenti danneggiati nell'esercizio dell'uso delle acque del Fiume, e

promuovere giudizio o altri provvedimenti contro coloro che immettono in esse materie dannose all'incolumità e all'esercizio dell'industria e dell'irrigazione, onde obbligarli ad eseguire le opere necessarie per diramare gli inconvenienti e i danni medesimi o ad impedire comunque tali inconvenienti e danni, e se per non avere a ciò provveduto o per non provvedervi sia tenuto al risarcimento dei danni verso Molina e Società Cartiera, oppure sia tenuto a promuovere azioni d'indennizzo a favore d'esse danneggiati contro coloro che sono la causa dei danni.

D) A. chi devono incombere le spese di giudizio.-

Prg. 12°- Circa il Punto A di cui sopra che, in realtà, più che un quesito a se stante, rientrerebbe nella linea delle argomentazioni motivanti e giustificanti, secondo l'assunto Molina e Cartiera, il loro diniego al pagamento dei contributi, il Collegio Arbitrale non può consentire nel concetto da questi ultimi propugnato. Basta ricordare l'origine, la finalità e la natura giuridica dell'Associazione Consorziale per tosto convincersi che il Consorzio non riveste già la affermata qualità di fornitore in confronto agli Utenti dell'acqua rispondente ai bisogni per cui essi esercitano le rispettive concessioni, col conseguente obbligo stia, in pattuito corrispettivo, un prezzo congruamente determinato da corrispondersi da ogni singolo Utente.-

Trattasi, come si è visto, d'una Associazione più di beni che di persone, avente per base la comunione del Fiume e l'uso comune delle ac-

que del medesimo, in cui, ogni Utente consorziati, esercitando un diritto reale sulla cosa comune, fruisce della medesima (le acque del Fiume) in modo diretto ed immediato, solo disciplinato dalle concorrenti necessità degli altri Contenti secondo le norme dei patti consorziali e dell'art. 675 Cod.Civile.

E il Consorzio dei comunisti, e per esso l'Amministrazione che lo gestisce e lo rappresenta legalmente per volere dei singoli comunisti utenti, ha per contro la funzione e l'obbligo generico di provvedere alla conservazione, difesa ed incremento del Fiume e delle sue ragioni nonché di regolare l'uso e il godimento delle sue acque (Art. 3 dello Statuto), - ciò che è ben diverso, nella sostanza e nelle conseguenze, dall'obbligo tassativo, preteso dai Molina, di somministrare ai singoli Utenti le acque rispondenti agli usi di ciascuno d'essi.

Ma i contributi annuali (art. 3 dello Statuto e 105 del Regolamento) rappresentano già il prezzo corrispondente all'accordato godimento, che sia stato oggetto di stipulazione all'atto della concessione e sia stato commisurato al valore della cosa concessuta, ma bensì solo la quota di concorso d'ogni singolo Utente alle spese comuni d'espurgo, di ordinaria manutenzione del Fiume e in genere d'Amministrazione, quota stabilita ogni anno in base a tariffa deliberata dall'Assemblea dei Delegati dell'Utenza in relazione alla necessità nella vita economica dell'Ente, questa costituente un onere reale inerente ad ogni fondo consorziato, chiunque ne sia il possessore, come anche la giurisprudenza ha costantemente riconosciuto.-